

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/12_2024

Losanna, 27 marzo 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 23 febbraio 2024 ([2C 87/2023](#))

GE: Manifestazione religiosa su suolo pubblico – registrazione preliminare dell'organizzazione religiosa – respinto il ricorso della Chiesa evangelica di Cologny

Il Tribunale federale respinge il ricorso interposto dalla Chiesa evangelica di Cologny in relazione con la sua domanda di autorizzazione per la celebrazione di un battesimo nel lago Lemano. Il Canton Ginevra ha rifiutato di esaminare la domanda dato che la Chiesa evangelica di Cologny non aveva prima richiesto di essere registrata come previsto dal diritto cantonale; il relativo statuto presuppone la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare l'ordinamento giuridico svizzero e i diritti fondamentali. Il sistema ginevrino non viola il divieto di discriminazione basata sulle convinzioni religiose e comporta una lieve e ammissibile restrizione della libertà religiosa.

Nel maggio 2022, la Chiesa evangelica di Cologny ha presentato al dipartimento cantonale competente una domanda di autorizzare una manifestazione per celebrare il battesimo di una persona adulta, con immersione nel lago Lemano, su una spiaggia pubblica. La domanda non è stata accolta perché la Chiesa evangelica di Cologny non rientrava tra le organizzazioni religiose registrate prima. La Corte di giustizia di Ginevra ha respinto il ricorso della Chiesa evangelica di Cologny.

Anche il Tribunale federale respinge il ricorso. All'inizio del secolo scorso, il Canton Ginevra si è pronunciato a favore di una netta separazione tra Stato e Chiesa e ha sancito il principio della laicità nella sua Costituzione. Secondo la legge cantonale sulla

laicità e il relativo regolamento di attuazione, le manifestazioni religiose culturali su suolo pubblico possono essere autorizzate, a condizione che l'organizzazione religiosa abbia richiesto la registrazione contemplata dal diritto cantonale. La Registrazione presuppone che l'organizzazione religiosa firmi una dichiarazione di impegno. Questa dichiarazione contiene, tra l'altro, il riconoscimento del primato dell'ordinamento giuridico svizzero su tutti gli obblighi religiosi che lo contraddicono, in particolare nell'ambito del diritto di famiglia. La ricorrente non ha firmato tale dichiarazione e non è quindi registrata.

Il requisito concernente la registrazione, in particolare l'impegno a rispettare l'ordinamento giuridico svizzero e i diritti fondamentali, non costituisce una discriminazione in base alla religione. Rappresenta una lieve restrizione della libertà religiosa, ammessa da una base legale cantonale sufficiente. Il suddetto requisito persegue un interesse pubblico e rispetta il principio di proporzionalità. Permette al Canton Ginevra di verificare che le organizzazioni religiose che intendono utilizzare il suolo pubblico per celebrare eventi di culto si impegnino a rispettare l'ordinamento giuridico svizzero e i diritti fondamentali. L'onere richiesto alle organizzazioni religiose è minimo. Devono infatti soltanto domandare ad essere ammesse a registrarsi come previsto dal diritto cantonale e firmare la dichiarazione di impegno per poter chiedere poi di organizzare manifestazioni religiose su suolo pubblico.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 27 marzo 2024 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo 2C_87/2023.*